

ON.LE TRIBUNALE DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA

Ricorso ex art. 414 cpc

PER: CHIARI Daniele (CHRDNL75H28H223F) nato il 28.6.1975 a Reggio Emilia e ivi residente alla Via Garlassi n. 3, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, allegato da procedura telematica, dall'Avv. Sirio Solidoro del foro di Lecce (SLDSRI82C16D883N) ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso la Cancelleria di Codesto On. le Tribunale. Si dichiara di voler ricevere comunicazioni e-o notificazioni al seguente indirizzo fax 0832345677 – 0833273227, o pec: solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it.

Contro

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) in persona del Ministro p.t, con l'Avvocatura dello Stato, con sede centrale in Roma alla Via dei Portoghesi n.12 cap 00186 (CF 80185250588)

Contro

Ambito territoriale per la provincia di Reggio Emilia, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura del Distretto (CF 80011950351)

Nonché contro

USR EMILIA ROMAGNA, in persona del dirigente p.t, con sede in Via de' Castagnoli 1, 40126 Bologna (CF 80062970373) con l'Avvocatura del Distretto

per la disapplicazione

- A.** del **Decreto Ministeriale n. 53/2012** - a firma del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato in data 14 giugno 2012- nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, con riferimento ai docenti abilitatisi durante gli anni scolastici "2008/09, 2009/10 e 2010/11", ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (c.d. GAE), non elenca anche, tra gli aventi diritto - coloro i quali, nei medesimi anni scolastici, hanno conseguito l'omologo titolo di abilitazione presso i Paesi comunitari (**doc. 1**).
- B.** Del mancato accoglimento della domanda pro forma (**doc. 2**) e di ogni altro provvedimento consequenziale e-o connesso, tra cui, ove occorre possa, degli atti consequenziali al predetto DM n. 53/2012 e, nello specifico, il decreto di aggiornamento triennale delle Graduatorie 2014/2017 (DM n. 235 del 09 aprile 2014) (**doc. 3**) quale atto per l'appunto consequenziale all'impugnato provvedimento principale ossia il DM n. 53 del 2012.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N.46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014,
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

C. Nonché delle graduatorie, come da ultimo aggiornate, pubblicate in data 21.7.2015, dall’A.T.P. di Reggio Emilia, nella parte in cui non prevedono l’inserimento della parte istante, nelle predette graduatorie, per le classi di concorso in cui risulta abilitata in quanto docente abilitato all’estero (**doc. 4**).

Nonché disporre e- o ordinare e-o condannare

- l’inserimento del ricorrente, per le classi di concorso in cui risulta abilitato, nella IV[^] fascia aggiuntiva provinciale delle GAE della provincia di Reggio Emilia (oppure nelle III[^] fascia o in altra secondo giustizia).

Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso ricorre dinnanzi a Codesto ill.mo Giudice del Lavoro per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

IN LIMINE

Un tempo, prima cioè dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.11/2011, le vertenze simili a quella ad oggetto, che riguardano, come meglio vedremo innanzi, il diritto del lavoro scolastico, erano completamente devolute al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e, quindi, era garantito che le stesse decisioni valessero per tutti i ricorrenti, a prescindere dall’ appartenenza territoriale.

Con la predetta Adunanza, la giurisdizione venne declinata ai Giudici del Lavoro. Però, trattandosi di decreti ministeriali – e non di contratti di lavoro tra privati – si spera che tra i vari giudici ci sia una soglia di adeguamento al precedente in materia, onde evitare che si crei – a danno del lavoratore istante, e quindi in violazione del principio del *favor* – una giustizia “provinciale”, che verrebbe ovviamente percepita come un’ingiustizia sostanziale da parte di chi ricorre.

È chiaro che viene meno ogni apprezzamento sulla effettività della tutela processuale qualora lo stesso bene della vita non dovesse essere riconosciuto in alcuni territori e fosse invece considerato meritevole di tutela in altri, in cui i cui giudici del lavoro, come vedremo più avanti, si sono già espressi favorevolmente sulla vicenda.

Ancora in via preliminare.

Seppure già nota la vicenda relativa al riparto di giurisdizione, solo per completezza, appare opportuno evidenziare, in breve, come tanto il Tar del Lazio, Sez. III bis (di recente n. 8498/2013), quanto il CdS (sullo stesso D.M. n. 53/2012, v. Adunanza Plenaria n. 11/2011; come pure Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 6212; inoltre, di recente, su Ricorso al Pres. della Repubblica, CdS numero affare 00029/2013) hanno devoluto la giurisdizione - per il giudizio di legittimità sul mancato inserimento in una determinata graduatoria provinciale - al Giudice del Lavoro. Le motivazioni sono chiare: la richiesta di inserimento in GAE non può essere paragonata ad una



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N.46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014,
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

qualunque procedura concorsuale, per la quale, invece, sarebbe competente il giudice amministrativo.

In particolare, il CdS ha ritenuto che: *“il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n.3032 dell’8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi”.*

A ben vedere, inoltre, l’allegata domanda di inserimento in Gae rappresenta una vera e propria **messa a disposizione delle energie lavorative** (doc. 2) da parte del lavoratore che, una volta accettata dal datore di lavoro pubblico, permetterebbe l’instaurazione del rapporto di lavoro. Si tratta quindi di un **diritto soggettivo** quello fatto valere nel presente giudizio, che attiene alla propria **libertà di stabilimento** nei Paesi dell’Unione europea

FATTO E DIRITTO

VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 14, COMMA 2 TER, DLGS N. 14 DEL 2012 E ART. 3, COMMA 1, DLGS N. 206 DEL 2007 – VIOLAZIONE DIRETTIVA 2006/35 CE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4,97 COST - ECCESSO DI POTERE NELLE FORME DELL’ILLOGICITA’ MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “GIUSTO PROCEDIMENTO” EX L. N. 241 /1990.

1. Il Dott. Chiari, che attualmente presta servizio presso l’Istituto Comprensivo Cadelbosco di Sopra (**doc. 5**), ambisce ad essere inserito presso le graduatorie ad esaurimento dell’Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Emilia (A.T.P. di Reggio Emilia), come da istanza in atti (**doc. 2**).
2. L’istante ha infatti conseguito, durante l’anno scolastico 2009/2010, presso la “Universidad de Huelva”, il seguente titolo di abilitazione all’insegnamento: *“Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria, Obligatoria, y Bachillerato, Formación profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad de Huelva”* (**Doc . 6**).
3. Il predetto titolo è valido in Italia, per le seguenti classi di concorso, come riconosciuto, dal **decreto di omologazione ed equipollenza, a firma del MIUR avente data 29 luglio 2011, (doc. 7) e successiva rettifica del 19 ottobre 2011 (doc. 7 bis):** 6/A (Arte della ceramica); 16/A (costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico); 27/A (disegno e tecnico ed



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N.46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014,
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

- artistico); 33/A (tecnologia); 71/A (tecnologia e disegno tecnico); 18/A (discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica).
4. Precedentemente, nel maggio 2011, era intervenuto il consueto aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole statali: il ricorrente non aveva potuto chiedere l'inserimento in graduatoria in quanto non era più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti in graduatoria ad esaurimento.
 5. Successivamente però, è stato emanato il **decreto ministeriale 26 giugno 2012 n. 53 (doc. 1)**, il quale, all'art. 1, ha previsto la costituzione di una **fascia aggiuntiva alla terza fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento**, fascia aggiuntiva nella quale si prevedeva l'inserimento dei docenti che " *hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.*
 6. Il ricorrente non ha potuto presentare valida domanda di inserimento in graduatoria prevista dal citato provvedimento, in quanto il medesimo non contempla l'inserimento di coloro che, nei medesimi anni accademici previsti dal citato art. 1, abbiano conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento in uno Stato membro dell'Unione Europea: tale omissione, peraltro, appare radicalmente illegittima.
 7. **L'art. 3, comma 1, D.Lgs. 206/2007** stabilisce infatti che "*il riconoscimento delle qualifiche professionali operate ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificatamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano*".
 8. D'altro canto, l'art. 14, comma 2 - ter, D.L. n. 216/2011, convertito nella legge 14/2012, aveva previsto, appunto, l'istituzione di una fascia aggiuntiva nelle graduatorie ad esaurimento per i docenti che "*negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011*", *avessero conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso la frequenza dei corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), oppure i corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale o di strumento musicale*".
 9. **Orbene, il coordinato disposto tra l'art. 3, comma 1, D.Lgs. 206/2007 e l'art. 14, comma 2 - ter D.L. 216/2011, implicava che il decreto ministeriale previsto dallo stesso art. 14,**



comma 2-ter, per l'attuazione della fascia aggiuntiva, avrebbe dovuto contemplare l'inserimento in graduatoria riconosciuto ai sensi del D.Lgs. 206/2007.

10. Appare opportuno ricordare, a questo riguardo, che, quando era ancora ammesso, in via generale, l'inserimento di nuovi aspiranti in graduatoria provinciale, il decreto ministeriale che disciplinava appunto l'integrazione delle graduatorie prevedeva esplicitamente l'inclusione dei docenti in possesso di abilitazione conseguita in uno Stato membro dell'U.E. e riconosciuta in Italia: vedasi a questo riguardo l'art. 4, comma 1 lett.c), del D.M. 42/2009 (v. **doc. 8**).
11. E' vero che i corsi abilitanti, cui fa riferimento il D.M. 53/2012, riguardano classi di concorso diverse da quella in cui è abilitato il ricorrente, **ma il punto cruciale della questione è proprio questo**. Tali corsi abilitanti, negli anni accademici considerati dal D.M. n. 53, erano infatti gli unici operanti in Italia, a seguito della interruzione dell'attività delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) e in attesa della riforma dei percorsi di formazione e abilitazione, operata poi con il D.M. 249 settembre 2010: la ratio delle disposizioni del citato D.M. 53/2012 è appunto quella di consentire ai nuovi abilitati negli unici corsi ancora esistenti in Italia, negli anni accademici considerati, di entrare nelle graduatorie provinciali, dalle quali si attinge per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato.
12. Orbene, atteso che negli stessi anni accademici considerati dal D.M. 53/2012 erano però attive in altri Stati membri dell'U.E. procedure abilitanti alla luce del principio di uguaglianza, deve portare a considerare illegittimo il D.M. 53/2012 nella parte in cui non prevede la possibilità di inclusione nella fascia aggiuntiva anche dei docenti che abbiano conseguito in uno Stato membro dell'U.E., negli stessi anni accademici cui il D.M. si riferisce, un titolo di abilitazione all'insegnamento riconosciuto in Italia ai sensi del D.Lgs. 206/2007.
13. Si deve evidenziare, a questo riguardo, che, in diversi procedimenti ex art 700 cpc, aventi la medesima natura e tutti non reclamati dal Miur, vari Tribunali del Lavoro hanno accolto le stesse richieste che oggi avanza il ricorrente (si veda giurisprudenza allegata **doc. 9**).
14. Va infine evidenziato come il mancato inserimento dell'istante, in occasione dell'aggiornamento avutosi con il DM n. 53 del 2012, quale atto presupposto, ha impedito allo stesso istante di poter aggiornare la sua posizione in graduatoria..

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA

Dalla ingiusta esclusione dalle GAE, è derivato per l'istante l'ingiusta esclusione del piano straordinario delle assunzioni, come previsto ai sensi della L. n. 107 del 2015.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N.46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014,
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

Tale provvedimento normativo, nello specifico, ha previsto che TUTTI i docenti inseriti nelle GAE avrebbero potuto godere della chance di essere assunti a tempo indeterminato. Viceversa, coloro che non erano presenti nelle predette graduatorie non hanno potuto godere dello stesso diritto.

Ora, l'istante, a causa del suo mancato inserimento nelle GAE, è stato senza dubbio danneggiato dal MIUR, il quale potrà risarcire in forma specifica l'erronea estromissione del docente dalle predette graduatorie da cui è derivata la consequenziale esclusione dal piano straordinario della assunzioni.

Si tratta, nello specifico, della perdita di una chance occupazionale che può essere risarcita mediante l'inserimento nelle GAE e-o tramite l'assegnazione della cattedra al ricorrente che ex lege avrebbe avuto in occasione del piano straordinario, qualora avesse potuto partecipare al predetto piano.

ISTANZA RISARCITORIA PER EQUIVALENTE

Qualora non dovesse accertarsi l'inserimento nelle GAE del docente, e dovesse pure escludersi la possibilità di attribuire al ricorrente l'assegnazione della cattedra, si chiede che la Sv.ill.ma condanni per equivalente il MIUR e le parti resistenti, al pari di una somma determinata appunto secondo equità. Si tratta nello specifico di danno alla professionalità, patrimoniale ed economico.

Tanto premesso in fatto e in diritto, con il presente ricorso l'istante

CHIEDE

Nel merito: DISAPPLICARE gli impugnati provvedimenti ed **ACCERTARE** il diritto dell'istante ad essere inserito nelle predette Graduatorie ad esaurimento dell'ATP di Reggio Emilia, nella IV^a Fascia, oppure in alternativa nelle III^a fascia, per le classi di concorso in relazione alle quali l'istante risulta abilitato come menzionato in punto di fatto, con i titoli, i servizi e il punteggio ad esso istante spettante, previa ricostruzione della carriera, a decorrere dall'a.s. 2012/2013.

DICHIARARE E-O ORDINARE E-O CONDANNARE le parti resistenti, in solido tra loro, all'inserimento del dott. Chiari nelle predette fasce delle GAE per la predetta provincia. di Reggio Emilia.

CONDANNARE le parti avversarie a risarcire il docente del danno a lui cagionato a seguito della mancata partecipazione al piano assunzioni, previo inserimento nelle predette GAE, e conferimento della cattedra a lui spettante ai sensi della l. n. 107/2015. In subordine:



STUDIO LEGALE

Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N.46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014,
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

CONDANNARE le parti avversarie al risarcimento del danno da stabilire secondo equità o secondo altro criterio di giustizia.

CONDANNARE: le parti resistenti al pagamento delle spese di lite e processuali, da distrarre a favore dello scrivente procuratore.

In via istruttoria si allega:

1. Decreto Ministeriale n. 53/2012 a firma del MIUR pubblicato in data 14 giugno 2012;
2. Istanza per l'inserimento in GAE;
3. DM n. 235 del 2014 recante aggiornamento triennale GAE;
4. Graduatorie ad esaurimento pubblicata da ATP di Reggio Emilia;
5. Contratto di lavoro;
6. Certificazione riguardante il conseguimento del titolo di abilitazione in Spagna, a.s. 2009/2010, Universidad de Huelva;
7. Decreto di omologazione ed equipollenza a firma del MIUR, rilasciato in data 29 luglio 2011, per le seguenti classi di concorso: 6/A (Arte della ceramica); 16/A (costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico); 27/A (disegno e tecnico ed artistico); 33/A (tecnologia); 71/A (tecnologia e disegno tecnico);
- 7 bis. Altro e più recente decreto ministeriale ha pure riconosciuto l'omologazione, data 19 ottobre 2011, con riferimento alla classe di concorso 18/A (discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica);
- 8 D.M. n. 42/2009 nella parte in cui prevedeva l'inserimento in GAE degli abilitati all'estero.
- 9 Ordinanza ex art. 700 cpc Tribunale del Lavoro di Pordenone; Ordinanza ex art. 700 Tribunale del Lavoro di Latina; Ordinanza ex art. 700 cpc del Tribunale del Lavoro di Terni.

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto difensore chiede di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami.

Si dichiara che il valore è indeterminabile e il CU è pari a € 259.00

Salvezze illimitate.

Lecce- Reggio Emilia, 20.1.2016

Avv. Sirio Solidoro

